



Al Prefetto della Provincia di Catania

PREMESSO che con provvedimento n. 36608 datato 11.08.2014 è stata adottata un'informativa antimafia interdittiva nei confronti della società OIKOS S.p.A. (PI/CF 04390280875), con sede legale a Catania in via Gabriele d'Annunzio n. 62 essendo stata accertata la sussistenza di cause ostative tra quelle previste dall'art. 84, comma 4 del decreto legislativo n. 159/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 218/2012.

CONSIDERATO che dalla documentazione in possesso risulta quanto segue:

- la società OIKOS S.p.A. è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale D.R.S. n. 221 del 29.03.2009, per la realizzazione e l'esercizio della discarica sita in contrada Valanghe d'Inverno, nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT);
- la Regione Siciliana ha provveduto a negare il rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata e a disporre, contestualmente, la chiusura della discarica secondo uno specifico crono programma;
- il provvedimento di chiusura ha previsto, prima della effettiva cessazione, una gestione di carattere transitorio, da parte della società OIKOS S.p.A. ;
- tale gestione discende dalla necessità ed urgenza di consentire all'amministrazione regionale di riprogrammare i flussi dei rifiuti verso altri impianti, in modo da *"tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini"* e *"prevenire e scongiurare gravissimi inconvenienti igienico sanitari nel territorio regionale"*

DATO ATTO, altresì, che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della citata OIKOS S.p.A. (in carica fino al 26.7.2014) si trova, attualmente, in regime di arresti domiciliari a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 319 e 321 c.p. (*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e pene per il corruttore*);

CONSIDERATO che:

- lo scorso 25 giugno è entrato in vigore il decreto legge n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *"misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche;



Al Prefetto della Provincia di Catania

- Il decreto legge citato ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno ed il monitoraggio delle imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione *“nonché nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici...”*;
- con il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C., sono state adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture – U.T.G. ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

ATTESO che la Regione Siciliana, con nota n. 32448 del 21.8.2014 - tenuto conto di quanto emerso a carico della società OIKOS. S.p.A. - ha richiesto all'A.N.A.C. e a questa Prefettura di *valutare la possibilità di applicare le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, previste dall'art. 32 del DL 90/2014 convertito con legge 114 dell'11 agosto 2014, al fine di prevenire e scongiurare gravissimi inconvenienti igienico sanitari*”, nella considerazione che, pur avendo già provveduto a negare il rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra, l'effettiva cessazione del servizio pubblico di gestione della discarica in argomento non potrà avvenire se non dopo la realizzazione delle opere previste dal progetto di chiusura di cui si è detto;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, interessato anche da questo ufficio, con nota del 4 settembre scorso, ha evidenziato che trattasi di fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 32, comma 10 del decreto legge citato, e che *“in considerazione della stringente necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile qual è il servizio di igiene urbana ed ambientale e di smaltimento dei rifiuti”*, prospetta l'opportunità di adottare, nei confronti delle società OIKOS S.p.A, la misura prevista dal comma 1, lett b) della stessa disposizione normativa, e cioè la nomina di amministratori straordinari, ai quali conferire tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con la contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa, limitatamente alla gestione transitoria



Al Prefetto della Provincia di Catania

della discarica sita in contrada Valanghe d'Inverno, nel territorio del comune di Motta S. Anastasia (CT), al fine di realizzare le opere previste nel progetto di chiusura;

PRESO ATTO che con nota n. 42809 del 24 settembre 2014 con la quale si sono chiesti al competente Ufficio della Regione Siciliana alcuni chiarimenti in merito alla natura pubblicistica dei rapporti intercorrenti tra le amministrazioni locali e/o soggetti pubblici che conferiscono i propri rifiuti presso l'impianto gestito dall'OIKOS S.p.A.;

VISTO il decreto n. 1722 del 23 ottobre 2014 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha disposto un accesso ispettivo presso la sede dell'OIKOS S.p.A. al fine di valutare la natura dei singoli rapporti contrattuali intercorrenti tra la stessa società e le amministrazioni locali e/o dai soggetti di diritto pubblico che conferiscono i propri rifiuti solidi urbani nell'impianto sito in c. da Valanghe d'Inverno nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia;

VISTO il verbale dell'ispezione del 27 ottobre 2014 trasmesso dal competente Ufficio regionale, con nota n. 42596 datata 29 ottobre 2014, unitamente alla documentazione acquisita da parte degli ispettori incaricati, da cui risulta che, alla data del 27 ottobre 2014, conferivano in forma diretta i propri r.s.u. presso l'impianto in questione diverse amministrazioni locali (n. 45 appartenenti ad ambiti provinciali differenti) e due soggetti di diritto pubblico - ATO Enna Uno S.P.A. e ATO Me4 in liquidazione - che operano rispettivamente per conto di n. 19 Comuni della provincia di Enna e di n. 21 Comuni della provincia di Messina;

PRESO ATTO, altresì, che il citato conferimento è stato autorizzato dalla Regione Siciliana con Ordinanza del Presidente n. 8/RIF del 27 settembre 2013 successivamente reiterata con provvedimenti di proroga e, da ultimo, con ordinanza n. 5/RIF del 26 settembre 2014, con la quale è stata ulteriormente prorogata l'autorizzazione al conferimento di cui si è detto fino al prossimo 15 gennaio 2015;

CONSIDERATO, ancora, che dalla documentazione acquisita risulta che nove dei Comuni che conferiscono i propri r.s.u. presso l'impianto dell'OIKOS S.p.A., hanno stipulato un apposito contratto di servizio con la citata impresa recependo, tuttavia, le indicazioni dettate in seno ai provvedimenti autorizzativi emanati nel tempo dagli Enti preposti nonché contenute nelle disposizioni normative afferenti la materia di cui trattasi;



Al Prefetto della Provincia di Catania

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota n. 20183 datata 26.11.2014 con la quale il Presidente dell'A.N.A.C., valutata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, ha rinnovato la proposta, già formulata con la richiamata nota del 4 settembre u.s., di adozione *“della più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1 lett b), del D.L. 90/2014, e cioè la straordinaria e temporanea gestione della società OIKOS S.p.A., con sede in Catania, alla via Gabriele d'Annunzio, con riferimento a tutti i contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica Valanghe d'Inverno, sita nel comune di Motta S. Anastasia (CT) da parte delle amministrazioni locali della Regione Siciliana”*;

CONSIDERATO che in data 5 dicembre u.s. è stata data alla impresa OIKOS S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, comunicazione dell'avvio del procedimento di attivazione delle misure previste dall'art. 32 di cui sopra;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota n. 4713/2014 del 15.12.2014 con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, all'uopo investita della questione da parte di questa Prefettura, ha concordato con la proposta del Presidente dell'A.N.A.C. di cui alla citata nota del 26 novembre scorso;

LETTE le memorie difensive presentate dalla società interessata in esito alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. del D.L. n. 90/2014 che non si ritengono idonee a determinare diverse valutazioni in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di cui trattasi;

TENUTO CONTO della necessità ed urgenza di assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile, qual è il servizio di igiene urbana ed ambientale e di smaltimento dei rifiuti, nonché della possibilità di condizionamento da parte delle organizzazioni criminali nelle procedure afferenti la gestione della fase di chiusura della discarica citata e l'esigenza di salvaguardare gli interessi pubblici tutelati dalla nuova normativa;

RITENUTE, quindi, sussistenti, nella fattispecie concreta, le condizioni di fatto e di diritto previste dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 e, conseguentemente, necessario provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società OIKOS S.p.A., mediante la nomina di tre amministratori straordinari, ai quali conferire tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con la contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa, ai sensi del



Il Prefetto della Provincia di Catania

citato art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, con riferimento a tutti i contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica Valanghe d'Inverno, sita nel comune di Motta S. Anastasia (CT) da parte delle amministrazioni locali della Regione Siciliana”;

INTERPELLATI il Prefetto in quiescenza dott. Stefano Scammacca - già Prefetto di Ravenna, Messina, Campobasso e Rappresentante di Governo nella Regione Sardegna, nonché Collaboratore con la struttura dell'Alto Commissario per la lotta alla criminalità mafiosa, Commissario governativo nei Comuni di Adrano e San Giovanni La Punta sciolti per infiltrazioni mafiose, Coordinatore in diverse emergenze di protezione civile e Commissario per gli adempimenti connessi alla emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Provincia di Messina - il dott. Maurizio Cassarino iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Catania e all'albo dei revisori dei conti ed il dott. Ing. Riccardo Tenti - già Direttore Generale delle Aziende Municipalizzate Multiservizi AMA di Ravenna e Quadrifoglio S.p.A. di Firenze, nonché Responsabile delle attività di progettazione, realizzazione e gestione per conto della Regione Emilia-Romagna incaricata dal Commissario ad Acta dello smaltimento delle terre provenienti dalla discarica abusiva di Koko (Nigeria) - i quali hanno manifestato la propria disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del D.L. in questione e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'attività in argomento, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

RITENUTO di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino alla chiusura della discarica secondo uno specifico cronoprogramma, in virtù della gravità dei fatti e della necessità di assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile qual è il servizio di igiene urbana ed ambientale e di smaltimento dei rifiuti;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;



Al Prefetto della Provincia di Catania

- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”;
- il richiamato Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio;

DECRETA

1. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società OIKOS S.p.A., con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi del comma 3, ultima parte dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 - con riferimento a tutti i contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica Valanghe d'Inverno, sita nel comune di Motta S. Anastasia (CT) da parte delle amministrazioni locali della Regione Siciliana;
2. di nominare, a tal fine, amministratori il Prefetto Stefano Scammacca, il dott. Maurizio Cassarino ed il dott. Ing. Riccardo Tenti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, rinviando ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto;
3. di stabilire che la misura di straordinaria e temporanea gestione applicata con il presente atto perduri fino alla completa esecuzione delle opere previste nel progetto di chiusura di cui sopra e che la stessa verrà revocata e cesserà comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dei provvedimenti interdittivi antimafia citati in premessa o all'esito favorevole dell'aggiornamento delle informazioni ai sensi dell'art. 91, comma 5, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
4. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dal predetto art. 32.

Il presente provvedimento sarà:

- notificato, nelle forme di legge, alla società OIKOS S.p.A.;



Il Prefetto della Provincia di Catania

- comunicato al Presidente dell'A.N.AC., al Ministero dell'Interno – Gabinetto e Comitato Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere, alla Direzione Nazionale Antimafia ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
- pubblicato sul sito *web* di questa Prefettura – U.T.G.

Gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela degli accertamenti sicurezza (artt. 24 co. 2 L. 241/1990 s.m.i. e 3 D.M. 415/1994).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Sicilia - Sezione di Catania, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;

Catania, 19 dicembre 2014

IL PREFETTO
(Federico)